CAMERA DEI DEPUTATI N. 3167-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE **DELL'ANDRO**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

MONNI, LAMI STARNUTI, ALESSI, ANGELINI ARMANDO, PACE, MONGELLI CAROLI, BERLINGIERI, AJROLDI, VENTURI, BERMANI, PAFUNDI, MAGLIANO GIUSEPPE, NENCIONI, FENOALTEA, POËT

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 13 maggio 1966 *(Stampato n. 1654)*

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 16 maggio 1966

—

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto

Presentata alla Presidenza il 20 maggio 1966

ONOREVOLI COLLEGHI ! — 1. — La previsione dei benefici dell'amnistia e dell'indulto nella vigente Costituzione della Repubblica italiana non consentono, in sede di legislazione ordinaria, discussioni e tanto meno riserve in ordine alla validità politica e giuridica delle misure di clemenza di cui alla proposta di legge, d'iniziativa dei senatori Monni ed altri, n. 3167.

D'altra parte, il fatto che, dalla prima grande concessione d'amnistia che la storia ricordi (che sembra essere stata quella diretta a rendere imperitura nella memoria dei Greci la data della liberazione del Paese dall'invasione dei trenta tiranni ad opera di Trasibulo) a tutt'oggi, in ogni Stato, malgrado la diversità dei sistemi costituzionali e delle condizioni ambientali, l'amnistia e l'indulto abbiano sempre trovato applicazione, conferma la profonda ed oggettiva validità e funzionalità sociale e politica delle misure in esame, a parte ogni questione sulle particolari, sempre con-

tingenti, intenzioni di coloro dai quali le misure di clemenza furono concesse.

Né è dato, tenuto conto dell'attuale evoluzione della scienza penalistica, confondere gli istituti dell'amnistia e dell'indulto con il potere di « grazia » e ritenere che quest'ultima possa efficacemente sostituire le ragioni che caratterizzano i predetti istituti. Ed infatti, mentre l'esercizio del potere di « grazia » è condizionato dall'esame delle situazioni particolari dei singoli condannati, compresa l'indagine relativa al modo in cui il singolo condannato reagisce all'esecuzione della pena, l'amnistia e l'indulto,nel prescindere da valutazioni di ordine soggettivo, investono generali manifestazioni di criminosità (intere categorie di reati in relazione a determinati tempi) e tendono a mediare l'astratta generalità delle norme penali, sinteticamente considerate, con la concretezza ed eccezionalità di talune situazioni di rilevanza sociale.

Solo l'amnistia e l'indulto, e non la « grazia », sono invero motivate da avvenimenti che direttamente incidono sulla comunità sociale.

2. — Se la concessione dell'amnistia e dell'indulto è sempre segno di fiducia nelle autonome capacità rieducative dei cittadini, il ventennale della Repubblica, costituisce oggi, a parere dell'assoluta maggioranza della Commissione giustizia di questa Camera dei deputati, validissima occasione per rinsaldare, attraverso la concessione delle misure di clemenza in esame, la più profonda coesione della coscienza di tutto il popolo italiano all'istituto repubblicano.

La ritrovata unità degli italiani, che è costata lutti e sofferenze inauditi, attorno alla bandiera della libertà repubblicana è avvenimento tale che, al suo ricordo, all'esultanza che la sua ventennale ricorrenza suscita, devono essere chiamati anche coloro che smarrirono, delinquendo, la strada della libertà etica.

La considerazione dell'esigenza della generale funzione intimidatrice della pena, nello equilibrio degli interessi sociali che il legislatore deve sempre tendere a realizzare, ovviamente non consente una misura di clemenza che, non tenendo conto anche della gravità delle imputazioni o delle infrazioni commesse, arbitrariamente estende i limiti della concessione di benefici ed in specie dell'amnistia: ma la concessione delle misure di clemenza in discussione è un atto tale che, per sé, nella sua eccezionalità, non può non incidere sulla coscienza dell'intero popolo italiano.

Per questi motivi la Commissione è favorevole al presente disegno di legge di delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione dell'amnistia e dell'indulto, pur avendo manifestato, numerosi commissari, espressa riserva di proporre emendamenti alla proposta in sede di assemblea.

3. - L'articolo 1 della proposta di legge in esame limita l'amnistia ai reati per i quali la legge commina una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni oppure una pena pecuniaria non superiore nel massimo a duemilionicinquecentomila sola o congiunta alla predetta pena detentiva.

A questo proposito alcuni commissari hanno prospettato la possibilità di estendere la amnistia a tutti i reati sanzionati con la sola pena pecuniaria; ciò al fine di evitare inconvenienti applicativi nei casi in cui ipotizzando la legge figure delittuose meno gravi, punibili con una pena pecuniaria superiore a duemilionicinquecentomila, e figure di reati affini più gravi, sanzionati con pena detentiva inferiore a tre anni congiunta a pena pecuniaria inferiore a duemilionicinquecentomila, si correrebbe il rischio di amnistiare reati più gravi e non reati affini meno gravi.

La proposta di legge estende l'amnistia ai reati per i quali la legge commina una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni oppure una pena pecuniaria non superiore nel massimo a duemilionicinquecentomila, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, qualora essi siano commessi da soggetti minori di anni diciotto o che hanno superato gli anni settanta.

La stessa proposta di legge all'articolo 1 lettera *e*) limita l'amnistia ai reati connessi per mezzo della stampa periodica dal direttore e dal vice-direttore responsabile previsti dall'articolo 57 del codice penale, soltanto nel caso in cui sia noto l'autore della pubblicazione. Alcuni commissari hanno proposto la estensione dell'amnistia a tutti i reati di stampa.

In sede di Commissione, critiche sono state sollevate in ordine all'articolo 3 secondo comma, che statuisce che l'indulto (determinato nella proposta di legge in misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a due milioni di lire per le pene pecuniarie) non possa oltrepassare un anno di detenzione ed un milione di lire di pena pecuniaria, in relazione a condanne per particolari reati.

Notevoli riserve sono state pure sollevate in ordine all'articolo 12 che ad alcuni è parso in contrasto con la vigente Costituzione della Repubblica, mentre forti riserve sono state sollevate relativamente all'istituto della rinunciabilità dell'amnistia di cui all'articolo 14.

Un commissario ha, poi, sostenuto che l'amnistia debba comprendere anche i reati di cui agli articoli 336, 338, 344 del codice penale ed ha anche criticato l'articolo 6 in ordine ad alcune cause soggettive di esclusione dell'amnistia e dell'indulto.

Altri commissari hanno sostenuto l'estensione dei benefici in esame a tutti i combattenti delle forze della resistenza, per reati comunque connessi con fatti realizzati durante il periodo della resistenza.

La Commissione ha, infine, ritenuto di prospettare al Presidente della Camera dei Deputati l'opportunità di far discutere, contemporaneamente alla presente proposta di legge, il disegno e le proposte di legge relative al condono per le sanzioni disciplinari inflitte ai dipendenti dell'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici, nonché di sollecitare il Governo a predisporre altra misura di clemenza per gli illeciti tributari non costituenti reati; ciò perché è sembrato incoerente estinguere le conseguenze giuridiche di fatti che, costituendo reato, sono indubbiamente di notevole, grave illiceità, e non estinguere le conseguenze giuridiche di fatti che pur essendo illeciti non raggiungono la maggiore antigiuridicità penale.

Pur con le prospettate osservazioni e riserve la Commissione si è dichiarata, in assoluta maggioranza, favorevole alle ragioni ispiratrici del disegno di legge in esame.

DELL'ANDRO, *Relatore*.

TESTO
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.
(*Amnistia*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia, salvo quanto previsto dalla presente legge per i reati in materia tributaria:

a) per i reati per i quali la legge commina una pena detentiva non superiore nel massimo a 3 anni, oppure una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire 2 milioni e 500 mila, sola o congiunta alla pena detentiva menzionata in questa lettera;

b) per il delitto di furto di piante o di legna nei boschi e di pesce in acque demaniali chiuse, se concorre l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale; nonché per il delitto di appropriazione indebita, di furto e di truffa, qualora in tutti i predetti reati ricorra non più di una aggravante e concorra, invece, l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale;

c) per il delitto di lesioni personali lievissime previsto dall'articolo 582 capoverso del Codice penale, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta;

d) per i reati per i quali la legge commina una pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, oppure una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire 2 milioni e 500 mila, sola o congiunta alla pena detentiva menzionata in questa lettera, se il reato è stato commesso da minore degli anni 18 o da chi aveva superato gli anni 70;

e) quando sia noto l'autore della pubblicazione, salva la sua responsabilità e fuori dei casi di concorso, per i reati commessi col mezzo della stampa periodica dal direttore e dal vice direttore responsabile, previsti dall'articolo 57 del Codice penale, modificato dall'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127.

L'amnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 316, 318, 319 ultima parte, 320, 321, 322 prima parte, 371, 443, 444, 445, 446, 447, 516, 528, 530 del Codice penale, e ai reati previsti dagli articoli 515 e 640 del Codice penale se, per questi ultimi due reati, non ricorre l'applicazione dell'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.
(*Amnistia*)

Identico.

ART. 2.

(*Amnistia per speciali reati*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per i reati previsti nelle disposizioni contenute nei testi unici approvati con decreti del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, 30 marzo 1957, n. 361 e 16 maggio 1960, n. 570;

b) per i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 – anche in relazione all'articolo 510 – 610 e 635 del Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948 n. 66, se commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali;

c) per i reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 415, 610 e 635 del Codice penale, se commessi per motivi politici.

Per i suddetti reati non si tiene conto delle aggravanti previste dall'articolo 112 del Codice penale e di ogni altra aggravante speciale che inerisca al numero delle persone ed alla qualità di organizzatore o promotore.

ART. 3.

(*Indulto*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto, salvo quanto previsto dalla presente legge per i reati in materia tributaria, nella misura non superiore a 2 anni per le pene detentive e non superiore a lire 2 milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

L'indulto non può essere superiore ad 1 anno per le pene detentive ed a 1 milione per le pene pecuniarie:

a) nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti;

b) nei confronti di coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre 2 anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione, né delle condanne coperte da precedente amnistia impropria, né dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del Codice penale, né delle condanne per delitti per i quali sia stata ri-

ART. 2.

(*Amnistia per speciali reati*)

Identico.

ART. 3.

(*Indulto*)

Identico.

conosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale;

c) nei confronti delle condanne per i reati previsti dagli articoli 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 371, 422, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 515, 516, 519, 520, 521, 523, 524, 528, 530, 575, 576, 577, 628, 629, 630, 640 del Codice penale, nonché dagli articoli 5, 6 e 18 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; nei confronti, altresì, delle condanne per il reato previsto dall'articolo 589 del Codice penale quando è connesso con i reati previsti dagli articoli 593 dello stesso Codice penale e 133 del Codice stradale.

ART. 4.

(*Esclusioni oggettive per i reati militari*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto non si applicano ai reati previsti dal libro secondo, titolo primo e titolo secondo – capo quarto del Codice penale militare di pace e dal libro terzo, titolo secondo e dall'articolo 115 del Codice penale militare di guerra.

ART. 4.

(*Esclusioni oggettive per i reati militari*)

Identico.

ART. 5.

(*Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo casi di prevalenza o equivalenza preveduti dall'articolo 69, secondo e terzo comma, del Codice penale; della recidiva non si tiene conto anche se per essa la legge stabilisce una pena di specie diversa;

d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti.

ART. 5.

(*Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia*)

Identico.

ART. 6.

(*Condizione soggettiva per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica e l'indulto non è concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, né

ART. 6.

(*Condizione soggettiva per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto*)

Identico.

a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, siano stati sottoposti a misure definitive di prevenzione, esclusa la diffida, a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché della legge 31 maggio 1965, n. 575.

L'amnistia inoltre non si applica a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre 2 anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione, né delle condanne coperte da precedente amnistia impropria, né dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del Codice penale, né delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale.

Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dai commi precedenti.

ART. 7.

(*Amnistia per reati in materia tributaria*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

1) per i reati punibili soltanto con la pena dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sulle dogane, salvo quanto è stabilito nel numero 3) del presente articolo in materia di tabacchi, e sulle imposte di fabbricazione;

2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

3) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire due milioni e duecentocinquantamila previsti, relativamente ai tabacchi, dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

4) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda – salvo il caso di recidiva in omessa o tardiva dichia-

ART. 7.

(*Amnistia per reati in materia tributaria*)

Identico.

razione – previsti dalle leggi sulle imposte dirette, ordinarie o straordinarie, sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari e sulla ritenuta di acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società;

5) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda previsti dalle leggi sulle tasse ed imposte indirette sugli affari.

L'applicazione dell'amnistia non è esclusa quando con la pena della multa o dell'ammenda concorrano altre sanzioni non aventi natura penale.

ART. 8.

(*Indulto per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio*)

Fuori dei casi previsti dall'articolo 7, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto:

1) nella misura non superiore a lire centomila per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati previsti dalle seguenti leggi: sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sulle dogane, salvo quanto è stabilito nel numero 2) del presente articolo per i tabacchi, sulle imposte di fabbricazione, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

2) nella misura non superiore a lire due milioni e duecentocinquantamila, per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati previsti, relativamente ai tabacchi, dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

3) nella misura non superiore alla metà per le pene detentive in conversione di pene pecuniarie per i reati previsti dalle leggi sul monopolio dei tabacchi e sulle dogane, relativamente ai soli tabacchi, fermo restando l'obbligo del pagamento del diritto o del tributo evaso e degli interessi di mora nei termini indicati nell'articolo 9 della presente legge.

L'indulto è esteso alle pene per i reati previsti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata quando siano connessi a quelli indicati nei numeri 1) e 2) del comma precedente e nei limiti in essi stabiliti.

ART. 8.

(*Indulto per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio*)

Identico.

ART. 9.

(*Condizioni per la concessione di amnistia e di indulto per i reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto per i reati indicati nell'articolo 7 ai numeri 1), 2) e 3) e nell'articolo 8 siano subordinati alle seguenti altre condizioni:

1) che, trattandosi di omissioni di adempimenti o di formalità, previsti dalle singole leggi tributarie, si ottemperi agli adempimenti ed alle formalità omessi nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica;

2) che, trattandosi di mancato pagamento di diritti o tributi evasi:

a) si effettui il pagamento dei diritti o dei tributi stessi e dei relativi interessi di mora nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, salvo che la merce oggetto del reato sia stata interamente sequestrata, ancorché non sia intervenuto il provvedimento di confisca;

b) il trasgressore non abbia subìto condanna a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle leggi sulle dogane, sulle imposte di fabbricazione e di monopolio.

ART. 9.

(*Condizioni per la concessione di amnistia e di indulto per i reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio*)

Identico.

ART. 10.

(*Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di imposte dirette*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia per i reati indicati nell'articolo 7 al n. 4) sia subordinata all'adempimento, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, delle seguenti altre condizioni da parte del trasgressore:

1) che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata, anche se sia stato notificato accertamento d'ufficio non ancora definito;

2) che, nel caso di dichiarazione incompleta, venga presentata denunzia dei redditi e dei patrimoni omessi, anche se siano stati notificati accertamenti di ufficio non ancora definiti;

3) che, nel caso di morosità nel pagamento delle imposte ovvero di omissione di adempimenti o di formalità previsti dalle singole leggi tributarie, si effettui il pagamento delle imposte e delle maggiorazioni dovute

ART. 10.

(*Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di imposte dirette*)

Identico.

ovvero si ottemperi agli adempimenti o formalità stessi.

Le dichiarazioni previste nei numeri 1) e 2) del presente articolo sono improduttive di ogni effetto, se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento.

ART. 11.

(*Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di tasse e imposte indirette sugli affari*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia per i reati indicati nell'articolo 7 al numero 5) sia subordinata all'adempimento, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, delle seguenti altre condizioni:

1) che venga ottemperato agli adempimenti e alle formalità omessi previsti dalle singole leggi tributarie, od alle eventuali ottemperanze sostitutive;

2) che venga effettuato il pagamento dei tributi evasi e degli interessi di mora.

Per i reati previsti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata e connessi a quelli indicati nell'articolo 7 ai numeri 1), 2) e 3) si applicano le disposizioni dell'articolo 9.

ART. 12.

(*Definitività dei tributi, diritti, maggiorazioni e interessi di mora corrisposti*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che i tributi, i diritti, le maggiorazioni e gli interessi di mora, corrisposti per beneficiare dell'amnistia e dell'indulto per i reati in materia tributaria, non sono in nessun caso ripetibili.

ART. 13.

(*Latitanti*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il condono si applica ai latitanti se essi si costituiscono entro 4 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, salvo che la pena inflitta sia interamente condonata.

ART. 14.

(*Rinunciabilità dell'amnistia*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronun-

ART. 11.

(*Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di tasse e imposte indirette sugli affari*)

Identico.

ART. 12.

(*Definitività dei tributi, diritti, maggiorazioni e interessi di mora corrisposti*)

Identico.

ART. 13.

(*Latitanti*)

Identico.

ART. 14.

(*Rinunciabilità dell'amnistia*)

Identico.

ciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

ART. 15.

(*Revoca dell'indulto*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro 5 anni dalla data della entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a mesi 6.

ART. 16.

(*Termine di efficacia dei benefici*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966.

ART. 15.

(*Revoca dell'indulto*)

Identico.

ART. 16.

(*Termine di efficacia dei benefici*)

Identico.